

REGOLAMENTO ASILO NIDO

(TESTO ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERA DI C.C N. 9 DEL 27/02/2006)

TITOLO I°

GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 1

Finalità del servizio

1. L'asilo nido è un luogo di accoglienza e cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle capacità affettive e di relazione nonché di quelle di apprendimento e di gioco. Esso ha il compito di formare ed educare il bambino in collaborazione con la famiglia e più in generale, con l'ambiente sociale che lo circonda
2. Per assicurare ai bambini un'unica ininterrotta esperienza educativa, il nido collabora con le scuole dell'infanzia.
3. Il nido realizza un progetto educativo in linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 2

Modalità di gestione del servizio

1. Il servizio dell'asilo nido può essere gestito nei seguenti modi;
 - a) in gestione diretta mediante personale proprio del Comune;
 - b) a mezzo di Istituzione comunale competente nella erogazione di servizi educativi, alle condizioni stabilite da apposito contratto di servizio;
 - c) mediante affidamento in appalto ai sensi della vigente normativa in materia a soggetto esterno operante nel settore interessato, previa approvazione di apposito capitolato che disciplini in particolare le condizioni organizzative delle attività educative, i requisiti professionali degli aspiranti appaltatori e l'eventuale ripartizione di compiti amministrativi tra Comune e gestore del servizio.
2. Le modalità di gestione vengono deliberate dal Consiglio Comunale e restano in vigore fino all'adozione di un successivo atto in materia.

ART. 3

Compiti del Comune

1. Indipendentemente dalle modalità di gestione definite ai sensi del precedente articolo, al Comune sono assegnati i seguenti compiti specifici:

- a) la supervisione degli orientamenti didattico-pedagogici del servizio;
- b) il controllo e la verifica del funzionamento del Nido nei suoi aspetti organizzativi ed amministrativi-gestionali;
- c) la convocazione dell'Assemblea dei genitori per eleggerne i rappresentanti in seno al Comitato di gestione.

ART. 4

Comitato di Gestione

1. Il Comitato di gestione è nominato dalla Giunta Comunale previa designazione dei soggetti rappresentati ed è così composto:

- 1) il Sindaco o un suo delegato, che ne è Presidente
- 2) un rappresentante degli operatori scolastici
- 3) un rappresentante del personale educativo
- 4) un rappresentante dei genitori per ogni sezione attivata, con il relativo supplente
- 5) un rappresentante dell'ente gestore, qualora il servizio sia affidato in appalto a soggetto esterno.

L'Istruttore Amministrativo dell'Ufficio Scuola partecipa alle sedute del Comitato con funzioni di segretario verbalizzante.

2. Il Comitato dura in carica un anno. Fino a quando non si perviene alla sua nomina, sono prorogati i poteri e le funzioni del Comitato cessato.

3. Tutti i componenti sono rieleggibili. Se non partecipano alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti.

4. Il Comitato di Gestione è convocato dal Sindaco o suo delegato. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

ART. 5

Compiti del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di gestione è organo propositivo e consultivo per l'Amministrazione Comunale su tutte le questioni che abbiano un'incidenza rilevante sui livelli educativi, sulla funzionalità e sull'organizzazione dell'asilo nido.
2. Allo stesso spettano le seguenti specifiche funzioni:
 - a) parere sul Progetto Educativo del servizio;
 - b) programmazione delle assemblee di sezione da tenersi nel corso dell'anno scolastico nonché di iniziative che possano favorire l'incontro tra genitori e fra genitori e scuola;
 - c) elaborazione di proposte e progetti inerenti il miglioramento del servizio da sottoporre all'esame dell'amministrazione comunale;
 - d) promozione di iniziative sui temi della continuità educativa fra Nido e Scuole dell'Infanzia;
 - e) promozione di iniziative e attività che accrescano la consapevolezza e la sensibilità sui problemi e sui diritti dell'infanzia.

ART. 6

Assemblee di Sezione

1. Le Assemblee dei genitori promuovono la conoscenza e la valutazione dei problemi di ordine organizzativo e didattico dell'asilo nido, al fine di garantire una efficace collaborazione tra scuola e famiglia.
2. Le riunioni avvengono ogni volta che insegnanti e genitori della Sezione lo ritengano necessario e comunque non meno di 2 volte ogni anno scolastico oltre ai colloqui individuali.

ART. 7

Il Collettivo degli Operatori

1. Il Collettivo degli operatori è composto dal personale educativo e dal coordinatore psico-pedagogico.
2. Esso si riunisce periodicamente con il compito di programmare, organizzare e verificare le attività educative e didattiche svolte e definire eventuali proposte in merito da sottoporre al Comitato di Gestione o alle Assemblee di Sezione.

TITOLO III°

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 8

Ricettività del Nido

1. Il nido accoglie bambini di ambo i sessi in età dai 12 ai 36 mesi.
2. Soddisfano al requisito indicato al punto precedente i bambini che compiono 12 mesi entro il 1 Settembre dell'anno in cui è presentata la domanda e quelli che entro il 31 dicembre dell'anno medesimo non abbiano superato i 36 mesi di età
3. Il numero di bambini ammissibili per ogni anno scolastico è fissato dalla Giunta Comunale entro il massimo consentito dalle vigenti disposizioni. Il rapporto numerico tra personale educatore e posti bambino e' quello stabilito dalla normativa vigente. In caso di mancata fissazione entro il 31 maggio, si intende confermato il numero relativo all'anno scolastico precedente.
4. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, può essere fissata una quota di posti da riservare per il servizio a tempo parziale.
5. Ai bambini ammessi viene garantito il diritto di frequenza fino al compimento del terzo anno di età. Al fine di favorire la continuità dell'opera educativa e per rispondere alle esigenze delle famiglie, il nido si impegna ad ospitare fino alla chiusura estiva dell'anno in corso i bambini che hanno raggiunto il terzo anno di età.

ART. 9

Bambini portatori di handicap

1. In presenza di bambini portatori di handicap certificati ai sensi di legge l'amministrazione comunale valuta la necessità dell'inserimento di personale di sostegno o della diminuzione dei posti-bambino nella sezione interessata.
2. La valutazione viene effettuata secondo criteri legati al grado di handicap ed alle caratteristiche della sezione interessata, nel rispetto delle modalità prescritte dalle vigenti normative.

ART. 10

Il calendario scolastico

1. L'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente il calendario scolastico, prevedendo i giorni e i periodi di chiusura nel corso dell'anno e lo comunica alle famiglie.

ART.11

Calendario settimanale e orario giornaliero

1. Il servizio è fornito tutti i giorni non festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30. L'ingresso dei bambini dovrà avvenire non prima delle ore 07.30 e non oltre le ore 9.00, l'uscita non oltre le ore 16.30.
2. Eccezionalmente agli utenti del servizio ordinario è consentita l'uscita non oltre le ore 12,45, previo accordo con il personale educativo.
3. L'uscita dei bambini che usufruiscono del tempo parziale deve avvenire non oltre le ore 12,45.

ART. 12

Servizio di tempo prolungato

1. Per far fronte alle esigenze lavorative delle famiglie, presso l'asilo nido è istituito il Servizio di tempo prolungato.
2. Il servizio è fornito nei giorni di apertura ordinaria, in fasce orarie differenziate dalle ore 16,30 alle ore 18,30, previa richiesta da parte degli utenti già ammessi al servizio ordinario ed in presenza di esigenze di carattere lavorativo che devono essere certificate secondo le modalità previste dalle vigenti normative.

TITOLO IV

AMMISSIONE E FREQUENZA

ART.13

Domande di iscrizione e modalità di ammissione al Nido

1. Possono essere ammessi al Nido i bambini residenti nel Comune di Rio Saliceto e, nel caso di disponibilità di posti dopo la loro ammissione, i bambini residenti in altri Comuni.
2. Le domande di iscrizione si ricevono presso l'Ufficio Scuola del Comune, normalmente entro il mese di Marzo, entro il termine fissato dal Responsabile del Servizio mediante la pubblicazione di apposito Bando.
3. La domanda di ammissione deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta ai fini della assegnazione del punteggio.
4. L'Ufficio Scuola provvede alla valutazione delle domande pervenute attribuendo ad ognuna un punteggio come evidenziato dall'allegato "A" al presente regolamento, fermo restando il diritto di precedenza dei bambini residenti nel Comune.
5. Il Responsabile del Servizio nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di frequenza, approva apposita graduatoria che sarà utilizzata per l'accesso ai posti disponibili, anche a seguito di successive rinunce o ritiri di bambini già ammessi.
6. Le famiglie che ritengano le loro domande valutate in modo sfavorevole possono presentare istanza motivata di riesame al Responsabile del Servizio, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'esito.

ART. 14

Procedimento di iscrizione

1. Esauriti i termini e l'istruttoria relativi alle istanze di riesame, il Responsabile del Servizio assegna ai genitori dei bambini collocati in posizione utile in graduatoria un termine non inferiore a quindici giorni per comunicare l'accettazione all'iscrizione.
2. In caso di mancata accettazione dell'iscrizione entro i termini stabiliti, il beneficiario si intende rinunciatario.
3. Entro lo stesso termine, gli utenti residenti nel Comune di Rio Saliceto che intendano usufruire della tariffa ridotta prevista dall'art. 18 devono presentare la richiesta di collocamento nella corrispondente fascia agevolata. La richiesta deve essere corredata della dichiarazione per la determinazione del reddito ISE o dalla ricevuta di presentazione di precedente analoga dichiarazione ancora valida ai sensi della vigente normativa in materia; la dichiarazione deve essere effettuata utilizzando i modelli ministeriali in vigore al momento della presentazione della domanda di agevolazione. Entro quindici giorni, il Responsabile del Servizio decide in merito alla richiesta di agevolazione.
4. I genitori dei bambini iscritti sono tenuti al versamento al soggetto che gestisce il servizio, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, di una somma, a titolo di caparra, di importo pari a quello vigente per una mensilità di frequenza nella fascia reddituale di appartenenza di ciascuno.
5. La caparra è posta a garanzia della effettiva frequenza del Nido da parte del bambino. Pertanto, ai sensi dell'art. 1385 C.C., in caso di effettiva frequenza, essa viene detratta all'importo della retta del primo mese dell'anno scolastico; in caso di mancata frequenza, essa viene ritenuta dal soggetto gestore.
6. In caso di mancato versamento della caparra, si provvederà alla revoca definitiva dell'iscrizione.

ART.15

L'inserimento

1. L'ammissione dei bambini nuovi iscritti ha luogo entro e non oltre il 31 dicembre.
2. Sull'eventuale ammissione dopo il 31 dicembre il Responsabile del Servizio si esprime tenendo conto dell'eventuale disponibilità di posti all'interno del Nido e delle reali necessità della famiglia e del bambino.
3. I nuovi iscritti sono accompagnati nel primo periodo dai genitori, collaborando con il personale per compiere un processo di familiarità che faciliti l'inserimento del bambino.

ART.16

Norme di frequenza

1. In caso di assenza per malattia per un periodo superiore ai sei giorni continuativi, compresi quelli festivi, la riammissione viene effettuata previa presentazione di certificato medico che deve specificare la data di rientro del bambino.
2. I ritiri dei bambini dal Nido sono ammessi entro e non oltre il 31 Dicembre.
3. L'assenza ingiustificata superiore a 10 giorni comporta automaticamente la decadenza del diritto all'iscrizione.
4. In caso di ritiro o decadenza non è consentito il reinserimento nell'anno scolastico in corso.

ART. 17

Rette di frequenza

1. Le rette di frequenza vengono determinate in base alla tariffa ordinaria approvata dall'organo competente entro il 31 maggio di ogni anno.
2. In caso di mancata approvazione restano in vigore le tariffe dell'anno scolastico precedente.
3. Ai nuclei familiari in cui sono presenti almeno due figli ammessi alla frequenza del nido, l'importo della retta di ciascuno è ridotto nella misura del 10%.
4. La retta mensile è formata da una quota fissa, che compete anche in caso di assenza del bambino, e da una quota giornaliera per il pasto per i soli giorni di frequenza nel mese.
5. In caso di frequenza del tempo parziale, viene applicata una riduzione alla retta di frequenza nella misura del venti per cento.
6. Agli utenti del servizio prolungato viene applicata una retta specifica.
7. In caso di decadenza o ritiro dopo il 31 dicembre la quota fissa deve essere pagata dalla famiglia sino al termine dell'anno scolastico.
8. Il comma precedente non si applica nel caso in cui il ritiro sia dovuto a trasferimento di residenza in altro Comune od a gravi e comprovati motivi di salute del bambino o dei familiari.
9. Nel mese di inserimento l'ammontare della retta viene calcolato in relazione alle settimane di effettiva frequenza; a tal fine in ciascun mese solare si considerano tante settimane quanti sono i lunedì.
10. In caso di mancato pagamento di due mensilità, il diritto all'iscrizione decade e non sono garantite la riammissione per l'anno scolastico in corso e l'iscrizione al nuovo anno scolastico.

ART. 18

Fasce agevolate per i residenti a Rio Saliceto

1. In sede di determinazione delle tariffe del servizio, l'organo comunale competente individua almeno due fasce reddituali agevolate, alle quali viene applicata una tariffa ridotta e nella misura dallo stesso stabilita.
2. L'accesso alle fasce agevolate è riservato alle famiglie residenti nel Comune di Rio Saliceto.
3. La concessione della tariffa ridotta agli utenti che si collocano nelle fasce predette costituisce prestazione sociale agevolata ai sensi del D.Lgs. n. 109/98.
4. A tal fine l'organo comunale competente stabilisce i limiti di reddito determinato in base all'Indicatore della Situazione Economica (ISE) i quali, così come rapportati ai parametri di cui alla tabella B allegata al D.Lgs. n. 109/98 per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), costituiscono la soglia per l'accesso alle fasce agevolate e per il conseguente riconoscimento della tariffa agevolata.

ALLEGATO A

PUNTEGGIO PRIMARIO

A) BAMBINO PORTATORE DI HANDICAP

1. Handicap (ART. 3 LEGGE 104/92)	PUNTI 15
------------------------------------	-------------

B) NUCLEO FAMILIARE IN GRAVI DIFFICOLTA' NEI SUOI COMPITI DI ASSISTENZA ED EDUCAZIONE

1. Nucleo incompleto o dissociato, in cui manchi effettivamente la figura paterna o materna per gravi ed oggettivi fatti esterni quali: • Decesso, carcerazione, emigrazione all'estero, mancato riconoscimento del o dei figli	PUNTI 7
2. Mancanza di uno dei genitori per divorzio o separazione legale	PUNTI 5
3. Invalidità psicofisica dei genitori o di altri figli (certificate): • Invalidità totale • Invalidità superiore a 2/3 (dal 66% al 99%) • Invalidità da 1/3 a 2/3 (dal 33% al 65%)	PUNTI 7 PUNTI 5 PUNTI 3
4. Particolari ed eccezionali condizioni del nucleo familiare • Si considerano tutti i casi in cui le condizioni ambientali, sociali e culturali del nucleo familiare, siano tali da incidere negativamente sullo sviluppo e sulla formazione del bambino, secondo una valutazione fornita dall' Assistente Sociale	PUNTI 2
5. Grave infermità psicofisica, documentata da idonea certificazione medica e per la quale non sia possibile ottenere il riconoscimento dell'invalidità	PUNTI 3

6. Genitore cessato dal lavoro nei sei mesi antecedenti la domanda di iscrizione al nido ed iscritto alle liste di collocamento lavorativo ai fini di una nuova occupazione	PUNTI 1
---	------------

C) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Madre in gravidanza (certificata)	PUNTI 1
2. Figlio/a (oltre a quello per cui si fa domanda) da 0 a 5 anni non scolarizzato ²	PUNTI 3
3. Figlio/a (oltre a quello per cui si fa domanda) da 0 a 5 anni scolarizzato ²	PUNTI 2
4. Figlio/a (oltre a quello per cui si fa domanda) da 6 a 10 anni ²	PUNTI 1
5. Figlio/a (oltre a quello per cui si fa domanda) da 11 a 14 anni ²	PUNTI 0.5
6. Domanda per gemelli (cadauno)	PUNTI 1

² Le età dei figli sono quelle che i bambini hanno alla data di presentazione della domanda

D) ORARIO DI LAVORO DEI GENITORI (I punteggi di ciascuno si cumulano)

1. Lavoro da 37 h. settimanali ³	PUNTI 7
2. Lavoro da 31 a 36 h. settimanali ³	PUNTI 6

3. Lavoro da 25 a 30 h. settimanali ³	PUNTI 5
4. Lavoro da 23 a 24 h. settimanali ³	PUNTI 4
5. Lavoro da 18 a 22 h. settimanali ³	PUNTI 3
6. Lavoro fino a 18 h. settimanali ³	PUNTI 2
7. Lavoro a domicilio	PUNTI 2
8. Studente (non sommabile al lavoro)	PUNTI 2

³ Qualora i genitori svolgano attività di lavoro autonomo nella medesima azienda il punteggio di uno di essi è dimezzato. In caso di punteggi diversi si dimezza quello inferiore.

E) COMUNE SEDE DI LAVORO DEI GENITORI ⁴ (SOLO UNA CORSA)
(da assegnare a ciascun genitore)

1. da 0 a 10 km.	PUNTI 2
2. oltre i 10 km. e fino a 15 km.	PUNTI 3
3. oltre i 15 km. e fino a 20 km.	PUNTI 4
4. oltre i 20 km. e fino a 25 km.	PUNTI 5
5. oltre i 25 km.	PUNTI 6

⁴ Si conteggia la distanza chilometrica tra il Comune di residenza e quello in cui il genitore lavora. Per luogo di lavoro si intende quello in cui si svolge abitualmente l'attività dell'Azienda o quello in cui il lavoratore deve essere presente in base a determinati vincoli contrattuali, aventi ad oggetto prestazioni continuative; in mancanza il luogo di lavoro è dato dalla sede legale dell'impresa. Qualora i genitori svolgano entrambi attività di lavoro autonomo nella stessa azienda il punteggio di uno di essi è dimezzato.

PUNTEGGIO SECONDARIO¹

(Situazioni da valutare solo in caso di parità di punteggio primario)

• Deceduto	PUNTI 3
• ospedalizzato • ospite di casa protetta • allettato • invalido superiore a 2/3 (dal 66% al 100%) - certificato • affetto da gravi patologie (certificate)	PUNTI 3
• Età superiore a 75 anni (compiuti alla data di presentazione della domanda)	PUNTI 2
• Lavoro o età da 65 anni a 74 anni (compiuti alla data di presentazione della domanda)	PUNTI 1
• pensionato di età compresa tra i 60 e 64 anni (compiuti alla data di presentazione della domanda)	PUNTI 0,5
• residenza entro i 30 Km.	PUNTI 1
• residenza oltre i 30 Km	PUNTI 2

¹ Da assegnare a ciascun nonno. Per ogni nonno viene considerata una sola condizione e cioè quella che dà diritto al punteggio più favorevole .

ULTERIORE PARITA' DI PUNTEGGIO

Ad ulteriore parità di punteggio l'ordine della graduatoria verrà determinato in base all'ordine di presentazione della domanda.

IL PUNTEGGIO PRIMARIO ED IL PUNTEGGIO SECONDARIO NON VENGONO SOMMATI ASSIEME.